



Relazione tecnico finanziaria sulle Risorse Decentrate di cui all'art. 79 e 80 del nuovo CCNL 16/11/2022. Relazione tecnico-finanziaria anno 2024

### III.1 - Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

A seguito della sottoscrizione, in data 16 novembre 2022, del CCNL Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 la disciplina contrattuale di riferimento per la costituzione del fondo risorse decentrate è contenuta nell'art. 79, il quale riscrive dettagliatamente l'assetto organico delle voci di composizione delle stesse continuando a distinguerle in risorse stabili e risorse variabili, con le medesime caratteristiche, rispettivamente di certezza/continuità e di eventualità già definite in precedenza, e disapplica la precedente disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, fatte salve quelle espressamente richiamate dalle nuove disposizioni.

Le nuove regole di costituzione prevedono che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia composta dalle risorse di natura stabile del precedente CCNL espressamente richiamate nonché da nuove risorse stabili come specificamente individuate dal contratto stesso (art. 79 comma 1):

- lett. a) risorse di cui all'art. 67 comma 1 [Unico Importo Consolidato] e comma 2 lettere a) [83,20 euro dipendenti in servizio al 31/12/2015], b) [differenziali PEO 2016/2018], c) [Ria e assegni ad personam personale cessato], d) [risorse art. 2 c. 3 D.Lgs 165/2001], e) [risorse stabili personale trasferito], f) [riduzione stabile dirigenti regionali], g) [riduzione stabile fondo straordinario] del CCNL 21 maggio 2018.

- lett. b) importo pari a 84,50 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2018. Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 e decorrere retroattivamente dal 1° gennaio 2021.

- lett. c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale (art. 79 comma 1 lett. c). Tale incremento si ritiene non sia operabile da parte degli Enti soggetti ai vincoli assunzionali del turn-over in quanto non è possibile aumentare il personale in servizio.

- lett. d) importo dei differenziali delle progressioni economiche, ossia delle differenze tra gli incrementi degli stipendi tabellari a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi a regime e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

Per effetto del nuovo sistema di classificazione professionale che è entrato in vigore il 1° aprile 2023 e quindi dell'assetto economico derivante dal nuovo inquadramento automatico (stipendio tabellare dell'Area di inquadramento e differenziale stipendiale iniziale, corrispondente al valore complessivo delle posizioni economiche orizzontali in godimento rispetto alla posizione iniziale di ciascuna delle vecchie categorie, senza nessuna distinzione per gli accessi in posizione B3 e D3, da porre a carico del fondo risorse decentrate), il CCNL introduce un ulteriore incremento di natura stabile con l'art. 79 comma 1-bis pari alla quota di risorse corrispondente alle differenze stipendiali tra B3-B1 e D3-D1 da utilizzare a copertura dell'onere dei differenziali stipendiali posto interamente a carico del fondo risorse decentrate a decorrere dal 1° aprile 2023 mentre in precedenza tali quote erano a carico del bilancio. Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.



Gli enti possono poi alimentare il fondo di parte stabile con importi variabili di anno in anno, con le modalità e le procedure stabilite dal medesimo CCNL (art. 79 comma 2). Nel dettaglio è possibile stanziare:

- lett. a) risorse di cui all'art. 67 comma 3 lettere a) [art. 43 L. 449/1997], b) [piani di razionalizzazione], c) [specifiche disposizioni di legge], d) [RIA una tantum], k) [risorse variabili personale trasferito] del CCNL 21 maggio 2018.

- lett. b) importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, se nel bilancio sussiste la relativa capacità di spesa lett. c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse all'assunzione di personale a tempo determinato, se nel bilancio sussiste la relativa capacità di spesa. Le Camere di commercio, in relazione a tali finalità, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs 219/2016.

- lett. d) eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di all'art. 14 del CCNL 1.4.1999; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo.

Il CCNL introduce inoltre un ulteriore incremento delle risorse variabili, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022). In particolare l'art. 79 comma 3 stabilisce che gli enti possono incrementare, a decorrere dal 2022 e in base alla propria capacità di bilancio, le risorse aggiuntive discrezionali di cui all'art. 79 c. 2 lett c) [risorse legate a scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva] e quelle del Fondo per il personale incaricato di Elevata Qualificazione (E.Q.) di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018. Tale incremento, non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, e deve essere ripartito in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 del fondo risorse decentrate e dello stanziamento del Fondo ex Posizioni Organizzative (ora E.Q.).

Sono altresì rese disponibili eventuali risorse residue di parte stabile non integralmente utilizzate in anni precedenti (art. 80 comma 1 ultimo periodo).

Infine il CCNL dispone chiaramente che la quantificazione del fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, cioè del tetto di riferimento dell'anno 2016 (art. 79 comma 6).

Al fine di determinare le risorse annualmente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa occorre decurtare dall'ammontare complessivo del fondo costituito le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali stipendiali iniziali in godimento dal personale, derivanti dall'istituto della progressione economica e dei differenziali stipendiali B3-B1 e D3-D1, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22.1.2004 e indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995).

Il fondo risorse decentrate anno 2024 è stato costituito in via provvisoria con determinazione del Segretario Generale n. 66 dell'8 luglio 2024.

Con determinazione n. 92 del 3 ottobre 2024 è stato nuovamente rideterminato il fondo risorse decentrate 2023 in quanto nel predisporre il fondo risorse decentrate 2023 è stato commesso un errore interpretativo, considerando le voci relative alle risorse dell'art. 67 comma 2 lett. a) e lett. b) del CCNL 21 maggio 2018 (83,20 euro pro capite per dipendenti in servizio al 31/12/2015 e riallineamento di costo del differenziale p.e.o. operato a valle del medesimo Ccnl) soggette al limite



ex art. 23, comma 2, d. lgs. n° 75/2017 ed art. 67, comma 7, ccnl 2016/2018.

Tali somme, apposte sul fondo 2023, quali incrementi obbligatori disposti dal Ccnl 21/05/2018, rientrano nella parte stabile del fondo, e restano, pertanto, in deroga al limite 2016.

Rideterminando il fondo 2023 e dato che le risorse decentrate del 2023 sono state erogate nel mese di luglio 2024, si ottiene un'economia sul 2023 pari a € 24.131,00, come da prospetto allegato, che si può portare ad incremento del fondo 2024.

Nel costituire il fondo 2024 l'errore interpretativo è stato reiterato e pertanto si è rideterminato il fondo risorse decentrate provvisorio 2024 aggiungendo, inoltre, le economie derivanti dal fondo risorse decentrate del 2023 nella parte stabile (Economie fondo anno precedente - art. 80 comma 1 - solo provenienti da parte stabile -art. 79 comma 1 e comma 2);

Il Segretario Generale con determinazione n. 94 del 4 ottobre 2024 ha rideterminato il fondo risorse decentrate 2024.

Di seguito si procede con la definizione ed illustrazione delle risorse decentrate per l'anno 2024.

### III.1.1 - Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Le risorse stabili sono caratterizzate per la loro natura da certezza, stabilità e continuità e rimangono acquisite tra le risorse decentrate anche negli anni successivi. Il calcolo delle risorse stabili avviene tenendo conto delle fonti di finanziamento elencate in dettaglio dall'art. 79 comma 1 e 1-bis del CCNL 16.11.2022.

Il totale complessivo delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità è pari a € 531.555,31, è a titolo di incrementi derivanti dal rinnovo del CCNL 21.5.2018 di cui all'art. 67 comma 2:

- lettera a): incremento a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019 pari all'importo di 83,20 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti destinatari del ccnl in servizio alla data del 31 dicembre 2015;
- lettera b): incremento a regime dei differenziali delle progressioni economiche derivante dagli aumenti stipendiali disposti dal rinnovo contrattuale, considerando il personale in servizio alle date di decorrenza degli incrementi con il criterio del full time equivalent in linea con le previsioni dell'art. 9 del D.Lgs 81/2015 e delle indicazioni Unioncamere contenute nelle risposte alle FAQ sul nuovo CCNL 21.5.2018 aggiornate al 4 luglio 2018, e dal rinnovo del CCNL 16.11.2022 di cui all'art. 79 comma 1:
- lettera b): incremento a decorrere dal 1° gennaio 2021 pari all'importo di 84,50 euro, su base annua, per le unità di personale destinatarie del ccnl in servizio alla data del 31 dicembre 2018;
- lettera d): importo dei differenziali delle progressioni economiche, ossia delle differenze tra gli incrementi degli stipendi tabellari a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi a regime (1° gennaio 2021), senza tener conto della percentuale di part-time, inclusi i comandati-out ed esclusi i comandati-in, in linea con l'orientamento Aran CFL174 del 30 novembre 2022;
- e comma 1-bis: quota di risorse già a carico del bilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, corrispondente alle differenze stipendiali B3-B1 e D3-D1 a copertura dell'onere, interamente a carico del fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale al personale inquadrato nelle vecchie categorie di accesso B3 e D3 non è assoggettabile al vincolo in esame, come stabilito dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018, dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018, dall'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 in base al quale "il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, non opera con riferimento agli incrementi



previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 D.Lgs 165/2001" nonché da ultimo dall'art. 79 comma 6 del CCNL 16.11.2022.

È possibile suddividere le risorse stabili in tre gruppi, di seguito illustrati separatamente, all'interno dei quali elencare le specifiche voci di finanziamento previste dai CCNL: risorse storiche consolidate, incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL ed altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità.

Risorse storiche consolidate

Unico Importo Consolidato anno 2017 (art. 67 c. 1 CCNL 21.5.2018): € 478.553.

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	295.528
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	27.933
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 7	12.714
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 5	15.989
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	86.346
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	38.929
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 - CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4	16.793
decurtazione del fondo dal 2015 in ottemperanza dell'art. 9, comma 2-bis D.L. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio) che è stata consolidata.	-15.679

Si tratta di tutte le risorse decentrate stabili, aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità come indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017, soggette al limite 2016, costituite con determinazione n. 19 del 20 marzo 2018, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle Progressioni Economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22.01.2004, al netto della decurtazione permanente anno 2014 di cui all'art. 1 comma 456 L. 147/2013 pari a -14.833,99 euro, ancora vigente.

Tali risorse sono confluite nell'Unico Importo Consolidato, che rimane confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi, al lordo di quelle destinate, nel medesimo anno 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (35.880 euro).

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Si tratta di incrementi di natura stabile introdotti dal CCNL 21 maggio 2018 e dal CCNL 16 novembre 2022 che, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL, della deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018, dell'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 nonché da ultimo dell'art. 79 comma 6 CCNL 16/11/2022, non sono assoggettabili al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016").



Tali incrementi ammontano per l'anno 2024 complessivamente a € 68.144,48, e sono di seguito dettagliati:

<b>CCNL 21.05.2018</b>		
Art. 67, c.2, lett. a)	Incremento annuo, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, di 83,20 euro per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2015. (€ 83,20 x 120 )	€ 9.984,00
Art.67 c.2, lett. b)	Rideterminazione a regime dei differenziali progressioni economiche per incrementi stipendiali CCNL	€ 14.147,01
<b>TOTALE CCNL 21.5.2018</b>		<b>€ 24.131,01</b>
<b>CCNL 16.11.2022</b>		
Art. 79, c.1, lett. b)	Incremento annuo, a decorrere dal 1.1.2021, di 84,50 euro per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2018 (€ 84,50 x 106 = 23.660,00 euro)	€ 8.957
Art. 79 c.1, lett. d)	Rideterminazione a regime dei differenziali progressioni economiche per incrementi stipendiali CCNL	€ 24.706,11
Art. 79 c.1-bis	Differenziali stipendiali B3-B1 e D3-D1 (periodo 1/1/2024-31/12/2024)	€ 10.350,36
<b>TOTALE CCNL 16.11.2022</b>		<b>€ 44.013,47</b>
<b>TOTALE INCREMENTI DI NATURA STABILE SUCCESSIVI AL 2017</b>		<b>€ 68.144,48</b>

L'incremento previsto dall'art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018, decorrente dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019, pari a euro 9.984 è stato quantificato riconoscendo l'importo di 83,20 euro su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015 computate per intero.

Dall'anno 2019, l'importo dei differenziali delle progressioni economiche orizzontali determinati dagli incrementi stipendiali del nuovo CCNL, pari a € 14.147,01 da far confluire nel Fondo risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b), è stato valorizzato a regime su 13 mensilità nonché considerando il personale in servizio alle date di decorrenza degli incrementi con il criterio del full time equivalent in linea con le previsioni dell'art. 9 del D.Lgs 81/2015.

L'incremento previsto dall'art. 79 comma 1 lett. b) CCNL 16.11.2022, decorrente dal 1° gennaio 2021, pari a 8.957 euro è stato quantificato riconoscendo l'importo di 84,50 euro su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018 computate per



intero, indipendentemente dalla presenza in servizio di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (84,50 x 106 dipendenti, esclusi i dirigenti, come risultanti dalla tabella 1 del Conto Annuale 2018= 8.957).

Il CCNL 16.11.2022 ha riconosciuto, inoltre, incrementi stipendiali a regime a decorrere dal 1° gennaio 2021 a valere sulle risorse contrattuali nazionali, diversificati per posizione economica nelle varie categorie, come risultanti dalle tabelle allegate al CCNL, e con il conseguente incremento dei differenziali stipendiali per posizione economica orizzontale nella categoria (PEO) a carico del Fondo risorse decentrate.

Tale riallineamento, pari a € 24.706 euro, da far confluire nel Fondo risorse decentrate, ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett. d), è stato valorizzato a regime su 13 mensilità considerando le unità di personale in servizio a full time alla data di decorrenza degli incrementi a regime, pertanto 1.1.2021, senza cioè tenere conto della percentuale di part-time, incluso il personale comandato presso altri Enti (comandati-out) ed escluso il personale comandato presso l'Ente (comandati).

L'ulteriore incremento stabile per l'anno 2024 di cui all'art. 79 c. 1-bis CCNL 16.11.2022 derivante dalla quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente ai differenziali stipendiali B3-B1 e D3-D1, da porre interamente a carico del Fondo, pari a € 10.350,36 è stato calcolato con riferimento alle unità di personale B3 giuridico e D3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023), tenendo conto della percentuale di part-time e per l'intero anno 2024.

#### **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Si tratta di ulteriori risorse di natura stabile che, a differenza delle voci precedenti, sono suscettibili di variazione annuale al verificarsi, anche ripetuto nel tempo, di specifiche condizioni.

Di seguito si riporta con riferimento all'anno 2024 il dettaglio degli ulteriori incrementi di natura stabile successivi al 2017 (anno di consolidamento dell'Unico Importo Consolidato) riguardanti la quota annuale della RIA dei cessati 2023:

<b>CCNL 21.5.2018</b>		
Art. 67 c. 2 lett. c)	Importo annuo della retribuzione individuale anzianità (RIA) e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno. (anno 2018 = 1.793,48, anno 2019 = 1.650,58 euro, anno 2020 = 4.581,20 euro, anno 2021 = 4.794,79 euro, anno 2022 = 2.176,20 euro anno 2023 = 4.339,40 euro anno 2024 = 1.742,91 euro	€ 21.078,56



	Totale = euro 21.078,56	
<b>TOTALE CCNL 16.11.2022</b>		€ 21.078,56
<b>TOTALE ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'</b>		<b>€ 21.078,56</b>

## Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili sono caratterizzate da incertezza, eventualità e variabilità nel tempo e, pertanto, non possono essere consolidate ma devono essere determinate annualmente, potendo subire variazioni sia di carattere positivo che negativo. La quantificazione delle risorse variabili avviene sulla base delle fonti di finanziamento individuate e richiamate in dettaglio dall'art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022.

Le risorse variabili complessivamente pari a massimi € 194.389,43 risultano scomponibili in due aggregati in funzione della successiva applicazione dei vincoli introdotti dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 (tetto 2016):

- risorse variabili soggette al limite
- risorse variabili non soggette al limite.

La suddivisione tra i due aggregati è stata fatta sulla base delle voci escludibili come precisate nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato nonché dagli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti:

- economie del fondo risorse non utilizzate dall'anno precedente e rinviate all'anno successivo, in quanto rappresentano un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate (rientrano anche le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente);
- risorse derivanti da incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi" (individuale e collettivo), da intendersi come commissionati e remunerati dall'esterno dell'Amministrazione.

Nel corso dell'anno 2018 due deliberazioni della Corte dei Conti (Liguria n. 105/2018 e Friuli Venezia Giulia n. 40/2018) sono nuovamente intervenute sulla materia andando a delineare il quadro generale dei requisiti che le varie fattispecie di attività svolte dalle Amministrazioni devono possedere al fine di considerare le integrazioni del fondo risorse decentrate al di fuori dei vincoli posti nel tempo dalla normativa in materia di contenimento della spesa di personale, anche di natura accessoria. In particolare, i requisiti individuati attengono a:

- copertura finanziaria tramite finanziamenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto che permetta alle Amministrazioni di conseguire un'entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti;
- copertura delle ulteriori spese che l'Amministrazione deve eventualmente sostenere



- vincolo di destinazione per remunerare il personale coinvolto in tali attività.

Infine sulla base del documento Unioncamere, trasmesso in data 8 ottobre 2018 e successivamente aggiornato in data 26 ottobre 2018, condiviso con i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS/Igop e Sifip e del Ministero dello Sviluppo Economico, contenente le linee di indirizzo su “Fondo risorse decentrate nelle Camere di commercio: costituzione ed utilizzo” nonché lo schema di costituzione ed utilizzo delle risorse, opportunamente aggiornato e integrato con le nuove disposizioni contrattuali, le voci di natura variabile da escludere dal confronto sono le seguenti:

- art. 67 comma 3 lett. a) CCNL 21.5.2018: introiti derivanti dall'art. 43 L. 449/1997, nei limiti procedurali e quantitativi previsti nello stesso articolo, secondo le causali introdotte dall'art.4 comma 4 CCNL 5.10.2001;
- art. 67 comma 3 lett. b) CCNL 21.5.2018: risparmi conseguiti per effetto di piani di razionalizzazione;
- art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018: risorse previste da specifiche disposizioni di legge;
- art. 79 comma 2 lett. d) CCNL 16.11.2022: risparmi di straordinario anno precedente;
- art. 79 comma 3 CCNL 16.11.2022: integrazione 0.22% monte salari 2018;
- art. 79 comma 5 CCNL 16.11.2022: incrementi una-tantum anno 2023 relativi all'art. 79 c. 1 lett. b) anni 2021 e 2022 e art. 79 c. 3 anno 2022;
- art. 80 comma 1 ultimo periodo CCNL 16.11.2022: risparmi risorse stabili non utilizzati in anni precedenti.

Da ultimo, la Ragioneria Generale dello Stato, con parere n. 257831 del 18 dicembre 2018, ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che, secondo le interpretazioni formulate dallo stesso Dipartimento e dalla magistratura contabile, possono essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Con riferimento alle risorse variabili di natura discrezionale, la Giunta, con deliberazione n. 55 del 16 maggio 2024, ha autorizzato, valutate le condizioni legittimanti e le capacità di bilancio, le seguenti integrazioni:

- a. di incrementare le risorse da destinare alla componente variabile del fondo ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. b) del CCNL 2019-2021 per un importo di € 25.946,00;
- b. di incrementare preventivamente le risorse da destinare alla componente variabile ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. c) del CCNL 2019-2021 per € 160.000 da riconoscere a fronte del positivo raggiungimento degli obiettivi prioritari/strategici dell'ente per l'anno 2024 nelle percentuali come indicate in premessa;
- c. di incrementare le risorse variabili di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, della misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018 come segue:





- € 6.332,34 le risorse decentrate variabili;
- € 340,73 le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle Elevate qualificazioni.

Per il 2024 la Camera di Commercio, di concerto con il sistema camerale e l'Unioncamere Nazionale, ha definito gli obiettivi comuni di Sistema, ossia una batteria di obiettivi che funge da nucleo condiviso di programmazione; da questi obiettivi sono stati, rispetto alla proposta presentata da Unioncamere a gennaio 2024, selezionati gli indicatori ritenuti maggiormente legati alla specifica attività della Camera di Vicenza, ai quali sono stati aggiunti ulteriori indicatori legati alla programmazione strategica.

Tutti gli indicatori di ciascun obiettivo strategico del cruscotto di Ente vengono pesati in modo che il totale risulti 100. Alla fine un indicatore sintetico di Ente viene calcolato sulla media del grado di raggiungimento di sei obiettivi strategici. La percentuale di realizzazione dell'indicatore sintetico di ente è stata fissata nella misura dell'80%.

Inoltre, la preventiva determinazione dell'importo teorico massimo dell'incremento, tenuto conto del tetto di spesa fissato dall'art. 23 c. 2 del D.Lgs 25 maggio 2017 n. 75 e della capacità di bilancio, potrebbe concretizzarsi dall'incremento, ancorato al raggiungimento percentuale di realizzazione dell'indicatore sintetico di ente, come segue:

- incremento al 100% se la percentuale di realizzazione dell'indicatore sintetico di ente è raggiunta oltre il 90%;
- incremento secondo la percentuale di realizzazione dell'indicatore sintetico di ente se è raggiunta in percentuale tra il 80 ed il 90%;
- nessun incremento se la percentuale di realizzazione dell'indicatore sintetico di ente è raggiunta in percentuale inferiore al 80%.

Pertanto, tenuto conto dell'andamento dei risultati ottenuti negli anni precedenti e degli obiettivi comuni di sistema, si propone alla Giunta camerale un incremento delle risorse di cui all'art. 79 comma 2 lett. c) del CCNL 2019-2021 per un importo pari a € 160.000,00. destinato alle risorse variabili.

L'importo verrà riconosciuto definitivamente a consuntivo in seguito al positivo raggiungimento del target dell'indicatore sintetico di ente e nelle percentuali sopra descritte.

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci di finanziamento di natura variabile riferite all'anno 2024:

<b>CCNL 21.5.2018</b>		
Art. 67 c. 3 lett. d)	Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal	€ 67,03



	fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	
<b>TOTALE CCNL 21.5.2018</b>		€ 67,03
<b>CCNL 16.11.2022</b>		
Art. 79 c. 2 lett. b)	Importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota della dirigenza, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa. Monte salari del 1997=2.162.179,74	€ 25.946,00
Art. 79 c. 2 lett. c)	Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa. In relazione a tali finalità, le Camere di commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs 219/2016	€ 160.000,00
<b>TOTALE CCNL 16.11.2022</b>		€ 185.946,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>		€ 186.013,03
<b>CCNL 21.5.2018</b>		
Art. 67 c. 3 lett. c)	Risorse derivanti disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	0
<b>TOTALE CCNL 21.5.2018</b>		0
<b>CCNL 16.11.2022</b>		
Art. 79 c. 2 lett. d)	Eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1.4.1999. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo.	€ 2.044,06
Art. 79 c. 3	Importo massimo corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018, in base alle capacità di bilancio, da ripartire tra il fondo risorse decentrate e il fondo per gli incaricati di Elevata Qualificazione (ex Fondo PO) sulla base degli importi relativi all'anno 2021. anno 2024 Monte salari 2018 = € 3.033.214,00 per lo 0,22% = € 6.673,07, da ripartire a Fondo risorse decentrate € 6.332,34 e a Fondo incaricati di Elevata Qualificazione € 340,73 (quantificati nel fondo retribuzione di posizione e di risultato delle elevate qualificazioni - art. 17 comma 6)	€ 6.332,34



Art. 80 c. 1 ultimo periodo Eventuali risorse residue, di cui all'art. 79 comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti.	Eventuali risorse residue, di cui all'art. 79 comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti.	24.131,00
<b>TOTALE CCNL 16.11.2022</b>		€ 8.376,40
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		€ 8.376,40
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		€ 218.520,43

A consuntivo a fine anno verrà integrato il fondo risorse decentrate all'art. 79 comma 2 lettera c) con le risorse accreditate dall'ISTAT per effettuare le rilevazioni e per altre attività connesse alle operazioni di censimento rientrano tra quelle "... che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art.17.", di cui all'art.15, comma 1, lett.k) del CCNL dell'1.4.1999 e le risorse provenienti dai concorsi ed operazioni a premio in applicazione del D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001, il quale, all'art. 9, recita che "Nei concorsi a premio ogni fase dell'assegnazione dei premi e' effettuata, con relativo onere a carico dei soggetti promotori, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, o di un suo delegato.

L'art. 43 comma 3 della legge n. 449/97 che prevede che il 50% dei ricavi netti derivanti dall'erogazione da parte delle pubbliche amministrazioni di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, dedotti i costi sostenuti, vada destinato ad economia di bilancio, mentre le restanti somme vadano ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale. La nota Unioncamere prot. 2947 del 9 aprile 2002, contenente alcune indicazioni riguardanti il trattamento economico del personale incaricato, la quale sottolinea che l'art. 43 comma 3 della legge n. 449/97 è applicabile anche alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premi.

La deliberazione n. 416 del 18 novembre 2003 con la quale la Giunta camerale ha stabilito, fra l'altro:

- 1) di riversare nel Fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 01 aprile 1999 e successive modificazioni, il 25% dei corrispettivi introitati dall'ente camerale in occasione dei concorsi a premio ai sensi del citato art. 15 comma 1 lettera k);
- 2) di riversare nel Fondo di cui all'art. 26 del CCNL 23 dicembre 1999 - area dirigenza - il 5% dei corrispettivi introitati dall'ente camerale in occasione dei concorsi a premio ai sensi del citato art. 26 comma 1 lettera b);
- 3) di stabilire che in applicazione dell'art. 17 comma 2 lettera g), sarà attribuito al personale delegato delle funzioni, in aggiunta al trattamento previsto dall'art. 41 del C.C.N.L. 14



settembre 2000 (ad eccezione dello straordinario) i compensi, come di seguito definiti:

- a. nel caso di concorsi a premio le cui estrazioni si verifichino oltre le ore 19,00, o che si verifichino nel pomeriggio di mercoledì e venerdì: € 100,00 (cento/00);
- b. nel caso di concorsi a premio le cui estrazioni si verifichino in giorni festivi (anche infrasettimanali) o non lavorativi € 140,00 (centoquaranta/00) al fine di compensare la responsabilità ed il disagio derivanti da tali attività;

Si richiamano in proposito la deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale Liguria n. 105/2018 e la deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale Friuli Venezia Giulia n. 40/2018 dalle quali si evince il quadro generale dei requisiti che le varie fattispecie di attività svolte dalle Amministrazioni devono possedere al fine di considerare le integrazioni del fondo risorse decentrate, ai sensi delle richiamate disposizioni contrattuali e normative, al di fuori dei vincoli posti nel tempo dalla normativa in materia di contenimento della spesa di personale, anche di natura accessoria. In particolare, i requisiti individuati attengono a:

- copertura finanziaria tramite finanziamenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto che permetta alle Amministrazioni di conseguire un'entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti;
- copertura delle ulteriori spese che l'Amministrazione deve eventualmente sostenere;
- vincolo di destinazione per remunerare il personale coinvolto in tali attività.

Nell'ambito delle risorse variabili rientrano anche le eventuali risorse residue di natura stabile non utilizzate in anni precedenti sulla base della disciplina prevista dall'art. 80 c. 1 ultimo periodo CCNL 16.11.2022. In relazione a tale voce si precisa che i risparmi di risorse decentrate stabili dell'anno 2024 sono pari a zero in quanto, tutti i risparmi di pagamento delle voci stabili e variabili del medesimo anno, sono destinati ad erogare nell'anno stesso i premi correlati alla performance organizzativa e individuale. Pertanto, non ci saranno risparmi dell'anno 2024 di natura stabile ad integrazione delle risorse decentrate 2024.

### **Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo**

Per giungere a determinare il totale delle risorse decentrate per l'anno 2024 occorre apportare all'importo complessivo risultante dalla sommatoria delle due sezioni precedenti, le seguenti decurtazioni riguardanti:

1. l'applicazione della decurtazione permanente dell'anno 2014 di cui all'art. 1 comma 456 della L. 147/2013, che è stata decurtata dall'importo Unico Importo Consolidato anno 2017.
2. l'applicazione del vincolo previsto dall'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017.

Per quanto concerne la prima decurtazione da operare occorre considerare la decurtazione permanente relativa all'anno 2014 di parte stabile, ancora vigente, pari a € 15.679 euro, in applicazione dei



vincoli in materia di contenimento delle spese del personale previsti dall'art. 9 c. 2-bis D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, come modificato dall'art. 1 c. 456 della L. 147/2013, in base al quale “a decorrere dal 1°1.2011 e sino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”. Tale decurtazione è già stata calcolata e l'importo unico consolidato 2017 è già al netto di tale importo.

Con riferimento, invece, alla seconda decurtazione, l'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236 della L.208/2015 è abrogato”.

L'ammontare delle risorse accessorie da assoggettare al vincolo viene determinato tenendo conto:

- delle disposizioni contenute nell'art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022 in ordine all'applicazione del vincolo sull'ammontare complessivo del fondo risorse decentrate dell'anno e su quelle destinate a carico del bilancio, agli incarichi di /Elevata Qualificazione;
- della deliberazione Corte dei Conti Lombardia n. 356 del 17 dicembre 2018 con la quale è stato chiarito che anche il fondo per lavoro straordinario deve essere assoggettato al vincolo in esame e pertanto rientra nel limite del trattamento accessorio complessivo che non deve superare il corrispondente importo dell'anno 2016;
- della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018, della deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dell'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 in base alle quali gli incrementi di natura stabile introdotti dal CCNL 21.5.2018 non sono assoggettabili al limite 2016;
- delle medesime indicazioni fornite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato, da ultimo da ultimo con parere n. 257831 del 18 dicembre 2018, nonché degli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti in ordine alle voci “escludibili”;
- nonché delle indicazioni contenute nel documento Unioncamere, aggiornato al 26 ottobre 2018, condiviso con i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS/Igop e Sifip e del Ministero dello Sviluppo Economico;



- dell'art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022 in base al quale il vincolo non si applica alle risorse di natura stabile introdotte dal rinnovo contrattuale (art. 79 comma 1 lettere b) e d) e comma 1- bis) nonché all'integrazione "extra Limite 2016" (art. 79 comma 3 – 0,22% monte salari 2018).

L'applicazione del vincolo sull'ammontare delle risorse accessorie così determinato, comporta una decurtazione al fondo 2024, come di seguito verificata:

Risorse fisse	<b>531.555,31</b>	
Risorse fisse soggette al limite (al netto della decurtazione permanente 2014)	€ 463.751,56	(importi non soggetti al limite (€9.984,00+14.147,01+ 8.957,00, € 24.706,11, € 10.350,36) e <b>tolto fondo delle EQ di € 35.880,00</b> )
Risorse variabili	<b>€ 218.520,43</b>	
Risorse variabili soggette al limite	€ 186.013,03	(importi non soggetti al limite € 6.332,34 ,€ 2.044,06+24.131,00)
Totale fondo risorsa fissa e variabili	<b>€ 750.075,74</b>	
Totale fondo risorse soggette al limite con fondo EQ (€ 35.880) mentre l'importo di € 340,73 - incremento dell'0,22% del monte salari 2018 per il fondo EQ non è soggetto al limite)	<b>€ 685.303,86</b>	
aggiungere Fondo Straordinario		€ 13.509
<b>Totale 2024 da assoggettare al vincolo art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017</b>	<b>€ 698.812,86</b>	
Risorse decentrate costituenti il limite 2016		€ 637.648
aggiungere Fondo Straordinario 2016		€ 13.509
<b>Limite anno 2016 personale non dirigente</b>	€ 651.157	
<b>Decurtazione</b>	€ 47.655,86	

#### Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione: € 531.555,31



- Totale risorse variabili sottoposto a certificazione: € 218.520,43
- decurtazione art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017: € 47.655,86
- Totale Fondo sottoposto a certificazione: € 702.419,88

Il totale delle risorse decentrate per l'anno 2024 del personale non dirigente è pari a complessivi € **702.419,88** (totale sezioni I, II e III).

#### **Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Nulla da rilevare.

#### **Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

#### **Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste di utilizzo del fondo risorse decentrate la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo.

Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolata e/o storica (dato presunto) sono le seguenti:

Differenziali storici di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti in base al trattamento economico previsto nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale	€ 389.791,86
Indennità di comparto (quota a carico risorse decentrate)	€ 43.687,41
Indennità 8^ livello	€ 387,36
<b>TOTALE</b>	<b>€ 433.866,63</b>

Conseguentemente, nel rispetto della procedura individuata dall'art. 80 del CCNL 16.11.2022, le risorse effettivamente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa sono determinate decurtando dall'ammontare complessivo del fondo costituito le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali di progressione economica in godimento dal personale, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22.1.2004) e le indennità 8^ livello

Risorse stabili	€ 531.555,31
-----------------	--------------



Risorse variabili	€ 218.520,43
decurtazione art. 23 c.2 D.Lgs 75/2017	€ 47.655,86
<b>Totale fondo risorse decentrate</b>	<b>€ 702.419,88</b>
Progressioni economiche orizzontali storiche	€ 389.791,86
Indennità di comparto (quota a carico risorse decentrate)	€ 43.687,41
Indennità 8^ livello	€ 387,36
<b>Risorse disponibili per la contrattazione decentrata di cui:</b>	<b>€ 268.553,25</b>
di cui Risorse stabili	€ 97.688,68
di cui Risorse variabili	€ 170.724,57

### III.2.2 - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto (ART. 80) le somme per complessivi € 268.553,25 così suddivise:

Descrizione	Importo
COMMA 2 LETT. A) produttività collettiva	€ 175.993,88
COMMA 2 LETT. B) produttività individuale	€ 51.259,37
COMMA 2 LETT. C) indennità legate a particolari condizioni di lavoro (disagio, rischio, maneggio valori)	€ 8.060,00
COMMA 2 LETT. E) E ART. 84 indennità per specifiche responsabilità	€ 15.050,00
COMMA 2 LETT. G) compensi previsti da disposizioni di legge (inclusi quelli Istat), solo a valere sulle risorse ex art. 67, comma 3,lett. c)	€ 140,00
COMMA 2 LETT. J) differenziali stipendiali aventi decorrenza nell'anno	€ 18.050,00





TOTALE	€ 268.553,25
--------	--------------

III.2.3 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

III.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 433.866,63
Somme regolate dal contratto	€ 268.553,25
Destinazioni ancora da regolare	0
Totale	702.419,88

II.2.5 - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

III.2.6 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a € € 531.555,31, le destinazioni ed utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, differenziali stipendiali, indennità VIII livello ) ammontano a presunti € 433.866,63. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs 150/2009 e con la supervisione dell'OIV.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)



E' stato previsto lo stanziamento di € 18.050,00 per l'effettuazione di progressioni orizzontali, nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL e dell'art. 23 del D.lgs 150/2009.

**Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

**Tabella 1 – Schema generale riassuntivo di costituzione delle risorse decentrate. Anno 2024 e confronto con le corrispondenti risorse dell'anno 2023. Camera di commercio di Vicenza.**

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2024 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2023.

Descrizione	Anno 2024	Anno 2023	Differenza
<b>RISORSE PARTE FISSE</b>			
ART. 79 COMMA 1 LETTERA a) risorse di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21 maggio 2018	€ 478.553,00	€ 478.553,00	0
(a detrarre) risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2017 per i titolari di p.o. (aggiunti 0,22 %art. 79 comma 3)	€ 36.220,73	€ 36.561,45	€ 340,72
	<b>€ 442.332,27</b>	<b>€ 441.991,55</b>	<b>€ 340,72</b>
ART . 67 COMMA 2 LETTERA a)	€ 9.984,00	€ 9.984,00	0
ART. 67 COMMA 2 LETTERA b)	€ 14.147,01	€ 14.147,01	0
ART. 67 COMMA 2 LETTERA c)	€ 21.078,56	€ 19.335,65	€ 1.742,91
ART. 79 COMMA 1 LETTERA b)	€ 8.957,00	€ 8.957,00	0
ART. 79 COMMA 1 LETTERA d)	€ 24.706,11	€ 24.706,11	0



ART. 79 COMMA 1 bis	€ 10.350,36	€ 7.961,81	€ 2.388,55
<b>TOTALE RISORSE PARTE FISSA</b>	<b>€ 531.555,31</b>	<b>€ 527.083,13</b>	<b>€ 4.472,18</b>
<b>RISORSE PARTE VARIABILI</b>			
ART. 79 COMMA 2 LETTERA a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a)b)c)d)f)g)j)k) ART. 67 COMMA 3 LETTERA c) ART. 67 COMMA 3 LETTERA d)	€ 67,03	€ 1.569,31	€ -1.502,28
ARTICOLO 79 COMMA 2 LETTERA b)	25.946,00	25.946,00	0
ARTICOLO 79 COMMA 2 LETTERA c)	160.000,00	160.000,00	0
(aggiunto 0,22 % risorse ARTICOLO 79 COMMA 3)	6.332,34	6.332,34	0
ARTICOLO 79 COMMA 2 LETTERA d)	2.044,06	3.516,36	€ -1.472,30
ARTICOLO 79 COMMA 5	0	€ 24.246,34	€ -24.246,34
art. 80 comma 1 e art. 79 comma 1 e comma 2 ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 80 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 79 COMMA 1 E COMMA 2)	€ 24.131,00		€ 24.131,00
<b>TOTALE RISORSE PARTE VARIABILI</b>	<b>€ 218.520,43</b>	<b>€ 221.610,35</b>	<b>€ -3.089,92</b>
<b>CONSISTENZA COMPLESSIVA FONDO CCI ANNUALITA'</b>	<b>€ 750.075,74</b>	<b>€ 748.693,48</b>	<b>€ 1.382,26</b>



<b>AMMONTARE RISORSE DESTINATE NEL 2017 A PP.OO</b>	€ 36.220,73	€ 36.561,45	- € 340,72
<b>TOTALE</b>	<b>€ 786.296,47</b>	<b>€ 785.254,93</b>	<b>€ 1.041,54</b>
<b>AMMONTARE RISORSE DESTINATE AL FONDO ANNUALITA' 2016 COSTITUENTI IL LIMITE NON SUPERABILE</b>	€ 637.648,00	€ 637.648,00	0
<b>RIDUZIONE CONSISTENZA FONDO FINO A CONCORRENZA DEL FONDO 2016</b>	€ 47.655,86	€ 46.223,30	€ 1.432,56
<b>TOTALE RISORSE DESTINATE FONDO ( consistenza complessiva - riduzione consistenza concorrenza fondo 2016)</b>	<b>€ 702.419,88</b>	<b>€ 702.470,18</b>	<b>- € 50,30</b>

**Tabella 2 – Schema generale riassuntivo delle destinazioni delle risorse decentrate. Anno 2024 e confronto con le corrispondenti risorse dell'anno 2023. Camera di commercio di Vicenza.**

Descrizione	Anno 2024	Anno 2023	Differenza
ARTICOLO 80 CCNL 21.5.2018 COMMA 1	€ 433.866,63	€ 383.931,22	€ 49.935,41
ARTICOLO 80 CCNL 16.11.2022 COMMA 2 LETT. A)	€ 175.993,88	€ 211.291,76	- € 35.297,88
ARTICOLO 80 CCNL 16.11.2022 COMMA 2 LETT. B)	€ 51.259,37	€ 45.502,58	€ 5.756,79
ARTICOLO 80 CCNL 16.11.2022 COMMA 2 LETT. C)	€ 8.060,00	€ 5.011,90	€ 3.048,10
ARTICOLO 80 CCNL 16.11.2022 COMMA 2 LETT. E) e ART. 70- QUINQUIES	€ 15.050,00	0	€ 15.050,00



ARTICOLO 80 CCNL 16.11.2022 COMMA 2 LETT. G)	€ 140,00	0	€ 140,00
ARTICOLO 80 CCNL 16.11.2022 COMMA 2 LETT. J)	€ 18.050,00	€ 32.601,72	€ 14.551,72
TOTALE	<b>€ 702.419,88</b>	<b>€ 678.339,18</b>	<b>24.080,70</b>

**Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

**Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione**

L'Ente adotta un sistema di contabilità economica e patrimoniale, così come previsto dal D.P.R. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio".

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate sia nel conto di costo 321006 sia nel conto di debito 244000 (per la parte del fondo derivante da economie e risparmi anni precedenti e di somma provenienti da terzi), quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è coerente.

**Sezione II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato (in applicazione della nuova normativa art. 23 c. 2, del D.Lgs. 75/2017):

- È stato applicato l'art. 23 c. 2, del D.Lgs. 75/2017, che prevede che *a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.*
- Il fondo risorse decentrate 2024 è stato decurtato di € 47.655,86 per non superare il corrispondente importo determinato nel fondo 2016.
- Dalla riduzione di cui al punto precedente è stata esclusa la somma di € 100.992,61 interamente riconducibile agli importi di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018 comma 2 a) e b) e alle componenti di parte stabile e agli importi art. 79 comma 1, lett. b), d) e 1-bis del CCNL 16/11/2022, comma 3, art. 80 comma 1 e art. 79 comma 1 e comma 2, art. 79 comma 2 lett. d)



### **Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Il totale del fondo per € 702.419,88 è stato stanziato al conto 321006 del bilancio di previsione 2024, aggiornato.

E' stato stanziato l'importo di € 36.220,73 (da preventivo 35.880, aumentato a seguito della delibera di Giunta n. 55 del 16 maggio 2024) nel conto 321001 il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative, così come stabilito dall'art. 15 comma 5 del CCNL 21 maggio 2018.

Le somme per oneri riflessi sono stanziate al conto 322000 del bilancio di previsione 2024 e le somme per IRAP (attività istituzionale) sono stanziate al conto 327022 del bilancio di previsione 2024.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

La copertura di bilancio delle somme connesse alle risorse decentrate è assicurata dagli stanziamenti come sopra descritti e previsti nel preventivo economico per l'anno 2024, approvato dal Consiglio camerale con la deliberazione n. 26 del 20 dicembre 2023.

In conclusione, è possibile attestare la copertura di bilancio di tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi alle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2024.

Dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan  
(Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie)

---

Loison Daniela  
(Elevata qualificazione Risorse umane e Affari  
istituzionali)

---